



# Legge federale concernente le misure di sgravio finanziario e amministrativo applicabili dal 2025

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2024<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

*Art. 38a cpv. 4 e 5*

*Abrogati*

## **2. Legge del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione**

*Inserire prima del titolo del capitolo 4*

*Art. 120b*      Partecipazione della Confederazione negli anni 2025–2029

<sup>1</sup> La partecipazione della Confederazione prevista nell'articolo 90a capoverso 1 è ridotta complessivamente di 1,25 miliardi di franchi nel periodo 2025–2029.

<sup>2</sup> Se, alla fine dell'anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, incluso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi, la partecipazione della Confederazione non viene più ridotta a partire dall'anno seguente.

<sup>1</sup> FF 2024 558

<sup>2</sup> RS 172.010

<sup>3</sup> RS 837.0

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

<sup>3</sup> Non pone in vigore la cifra I numero 2 se alla fine del 2024 il capitale proprio del fondo di compensazione, incluso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi.